



STATUTO
Centro per i Diritti del Cittadino - CODICI Lazio

Titolo I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

E' costituita una Associazione denominata: Centro per i Diritti del Cittadino – CODICI Lazio con durata al 31 dicembre 2092, quale articolazione territoriale del Centro per i Diritti dei Cittadini – CODICI, diventandone la sede regionale del Lazio

Il Centro per i Diritti del Cittadino - CODICI Lazio assume come simbolo il logo collocato a sinistra dell'intestazione e costituito da un sole stilizzato con quattro raggi, con la scritta CODICI in orizzontale e la scritta Centro per i Diritti del Cittadino sotto la scritta CODICI seguita dall'acronimo APS.

L'Associazione CODICI esercita la propria attivita' di interesse generale per il perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale

Art. 2

La sede regionale è a Roma, in Via Odersi da Gubbio, 18.

La sede dell'associazione è stabilita dall'assemblea a maggioranza semplice dei presenti. La segreteria ha la facoltà di istituire nuove ed altre sedi. In ogni comunicazione rivolta al pubblico e in qualsiasi segno distintivo dell'associazione, deve essere riportata la locuzione CODICI - Centro per i diritti del Cittadino – Lazio APS.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applica lo statuto del CODICI nazionale che è parte integrante del presente statuto.

Art. 3

SCOPO SOCIALE

Il Centro per i Diritti del Cittadino - CODICI - e' una formazione sociale indipendente a base democratica, senza scopo di lucro, il cui scopo sociale esclusivo e' quello di intraprendere ogni attività culturale, sociale, politica, formativa, giuridica e giudiziaria tesa alla promozione, alla attuazione e alla tutela degli interessi e dei diritti del cittadino consumatore e utente, con particolare riferimento a coloro che si trovano in condizioni di debolezza o svantaggiate, in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, convinzioni politiche o religiose, e in special modo contro la disparità e ogni tipo di violenza o persecuzione nei confronti delle donne, dei minori, degli ammalati, dei disabili, degli stranieri.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 5 c. 1 lett w) del D. lgs n. 117/2017, adotta la strategia dei diritti per affermare la centralità della persona, dei quali pone come obiettivo la loro concreta attuazione. In modo particolare si occupa di ogni violazione dei diritti della

persona che determina situazioni di sofferenza. La sua azione è rivolta prevalentemente a favore dei più deboli, senza distinzione di età, sesso, razza, religione, idee, in un cammino di riscatto e di dignità sociale

Il CODICI tutela tutti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori, degli utenti e dei contribuenti, nei confronti di qualsiasi soggetto, promuovendo azioni giudiziarie, intervenendo nei giudizi civili, penali, amministrativi, tributari, innanzi a tutte le giurisdizioni anche superiori nonché i giudici speciali, ovvero presso la Corte Europea dei diritti dell'uomo, a tutela della CEDU e presso le giurisdizioni di tutti i paesi Extraeuropei.

Pertanto l'associazione al fine di combattere ogni forma di illecito abuso, privazione, reato e violenza, commesso nei confronti dei cittadini, consumatori ed utenti e contribuenti, esercita le azioni finalizzate a:

- Tutelare il consumatore in ogni sua forma verso comportamenti scorretti o lesivi dei diritti fondamentali indicati nel Codice del Consumo o nelle leggi speciali e nelle normative europee;
- Tutela e promuove la qualità dei prodotti e dei servizi, una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità, la correttezza e trasparenza nei rapporti commerciali e nei rapporti contrattuali in genere, l'educazione al consumo e all'uso del denaro, l'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità ed efficienza, il razionale sfruttamento del territorio e delle risorse naturali;
- Tutelare i diritti in materia di erogazione dei servizi finanziari, creditizi e bancari; promuove i principi di correttezza, trasparenza ed equità nei servizi finanziari, creditizi e bancari, anche attraverso la richiesta di inibizione alle autorità competenti di tutti quei contratti e documenti che contengono clausole vessatorie, ingannevoli, scorrette e aggressive;
- Tutelare i diritti in materia di mercati mobiliari ed immobiliari;
- Tutelare i diritti in materia di istruzione e alfabetizzazione;
- Tutelare i diritti in materia di trasporto Aereo, Marittimo e Ferroviario;
- Promuove una gestione efficiente, trasparente ed economica della cosa pubblica, attraverso il contrasto ad ogni forma di spreco e abuso commesso nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle Società ad essa riconducibili che genera una mala gestione degli enti pubblici e sperpero di denaro pubblico. Denuncia alle Autorità giudiziarie competenti gli illeciti commessi nei confronti delle Pubbliche amministrazioni e delle società da essa partecipate a qualunque titolo con la costituzione di parte civile nei processi per il risarcimento del danno, da presentare a tutte le giurisdizioni anche superiori;
- Promuove la lotta delle istituzioni per la sicurezza del territorio, la legalità, la giustizia, la prevenzione del sovraindebitamento e la lotta all'usura;
- Tutela e promuove la salute in ogni suo aspetto, Tale tutela si realizza nei confronti dei soggetti pubblici e privati, pazienti e vittime della malasanità con la promozione di azioni giudiziarie civili, amministrative e penali all'autorità giudiziaria nei confronti di qualunque soggetto responsabile per reati connessi alla malasanità, e che possano anche ledere i diritti e gli interessi delle persone che siano vittime di cattiva gestione della sanità italiana ed internazionale, sia per causa di privati sia per causa di Pubbliche amministrazioni;
- Promuove la salute e il benessere psico-fisico degli individui collegato alla salvaguardia ambientale e faunistica; i beni storico archeologici e paesaggistici; La tutela e la valorizzazione dell'ambiente, del patrimonio storico, artistico e naturale; La promozione del riconoscimento dei diritti soggettivi di tutti gli animali; - l'intervento al

salvataggio di specie in estinzione; il buon andamento della Pubblica Amministrazione nei settori collegati al presente scopo statutario; l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, per quanto concerne le presenti finalità statutarie;

- la tutela delle vittime di usura ed estorsione, anche attraverso prestazioni di assistenza legale finalizzata a sostenere i soggetti vittime del delitto di usura, nonché di specifica consulenza professionale finalizzata a sostenere i soggetti potenzialmente vittime dell'usura, secondo quanto stabilito dalla l.r. 24 agosto 2001, n.23. Le eventuali modifiche ed integrazioni alla l.r. 24 agosto 2001, n.23, sono automaticamente recepite nello statuto del CODICI Lazio, diventando parte effettiva.

Art. 4

Possono far parte del CODICI i cittadini in regola con le procedure d'iscrizione che condividono le finalità e gli scopi del CODICI e si impegnino a rispettare i deliberati dei suoi organi.

Le domande d'iscrizione sono effettuate al rappresentante locale secondo le modalità previste dallo Statuto.

L'adesione all'associazione è biennale. L'adesione all'associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto al voto nell'assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Chiunque aderisca all'associazione CODICI può in qualunque momento notificare la sua volontà di recedere dai partecipi dell'associazione stessa, tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il consiglio dei soci riceve la notifica della volontà di recesso.

Chi ha proposto la domanda di iscrizione può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, con domanda motivata, chiedere che sull'istanza si pronunci il comitato nazionale, il quale mette all'ordine del giorno della prima convocazione utile la discussione sull'istanza.

Art. 5

Possono definirsi aderenti al CODICI quei centri o quelle associazioni che non intendono accettare tutte le norme statutarie qui enunciate, pur mantenendo un rapporto di particolare collaborazione, formalizzato con protocolli d'intesa. Tali gruppi possono aggiungere alla loro sigla la dicitura "aderenti al CODICI".

Art. 6

PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati, o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) versamenti effettuati dagli aderenti all'associazione

- b) redditi derivanti dal suo patrimonio;
- c) contributi di privati;
- d) contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- e) rimborsi di organismi internazionali;
- f) donazioni e lasciti testamentari;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) entrate derivanti da attività commerciali marginali e produttive.

Il CODICI si riserva il diritto di acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Inoltre, in deroga agli art.600 e 786 del Codice Civile può accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e dello statuto.

I beni derivanti da donazione, lasciti testamentari e loro rendite, sono vincolate esclusivamente alle finalità statutarie, secondo la normativa vigente.

I beni di cui al comma 1 del presente articolo sono intestati al CODICI.

L'adesione all'Associazione CODICI non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale. È comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte o di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può pertanto farsi luogo alla ripartizione di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

Conformemente a quanto stabilito dallo Statuto, all'associazione CODICI è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano effettuate in favore di altre associazioni del terzo settore che per legge, statuto o regolamento facciano parte della stessa natura unitaria.

Sono comunque vietate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Leg. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, al CODICI Nazionale che ne acquista la piena titolarità.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle previste nello statuto.

Titolo II

ORDINAMENTO INTERNO

Art. 7

L'organizzazione del CODICI Lazio è strutturata in regionale, provinciale e locale.

Gli organi locali sono coordinati dalla struttura provinciale. Le strutture provinciali sono coordinate dalla struttura regionale.

In tale contesto si riconosce altresì l'autonomia di ogni struttura locale, secondo il principio della competenza territoriale. Spetta alla struttura regionale l'attività di coordinamento tra i centri provinciali e locali, nonché le attività di rappresentanza dell'intera associazione a livello regionale, secondo il principio di competenza per materia.

In conseguenza di quanto enunciato.

1. Spetta alla struttura regionale promuovere e coordinare l'attività dei centri locali per quanto attiene le questioni di carattere e/o a valenza regionale;
2. Spetta ai singoli Centri locali promuovere e coordinare l'attività per quanto attiene i propri ambiti territoriali.

Le sedi provinciali e locali si organizzano nel modo più consono, purché le loro norme di istituzione e di funzionamento sancite dai loro verbali costitutivi non siano in contrasto con le norme del presente statuto e di quello nazionale e abbiano rispettivamente un numero minimo di 50 iscritti per la costituzione della struttura provinciale e 10 per la costituzione del Centro locale. Tali indicazioni vengono modificate dall'assemblea. La legittimità degli statuti provinciali e locali viene deliberata dal Comitato Regionale, nei sei mesi successivi all'autorizzazione ad esercitare le attività in nome del Centro per i Diritti del Cittadino - CODICI.

Art. 8

ORGANI

Gli organi sono:

L'Assemblea regionale

Il Segretario Regionale

Il Comitato regionale

Il Consiglio dei Proibiviri

Il Tesoriere -> abrogato con verbale di assemblea del 11/05/2022

Tutte le cariche sono a titolo gratuito e durano 5 anni.

Organi eventuali

- a) l'Organo di controllo, laddove eletto
- b) Il Revisore dei conti, laddove eletto.

Gli organi eventuali durano in carica un anno e sono rinnovabili

Art. 9

ASSEMBLEA REGIONALE

Oltre a quanto previsto dallo Statuto nazionale, l'assemblea regionale è valida con la maggioranza semplice dei delegati eletti. Le deliberazioni dell'assemblea regionale sono

prese a maggioranza semplice tranne che per le modifiche statutarie che incidono sulla natura, scopo e finalità dell'associazione che devono essere adottate con la maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto e successivamente ratificate dall'assemblea nazionale. Gli organi sono eletti dall'Assemblea regionale. Il Segretario è eletto in prima convocazione con la maggioranza dei 2/3 dei presenti aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la maggioranza semplice. L'avviso di convocazione deve essere comunicato agli aderenti almeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione mediante pubblicazione nell'Albo Regionale. Hanno diritto al voto nelle rispettive assemblee tutti gli appartenenti al CODICI, da almeno tre mesi prima dello svolgimento dell'assemblea. L'Assemblea viene convocata dal segretario regionale sia per la seduta ordinaria che per eventuali riunioni straordinarie. L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria anche dalla maggioranza semplice del comitato regionale. L'Assemblea può essere convocata dal segretario nazionale secondo le previsioni dello statuto nazionale. Durante la sessione programmatica si rinnovano le cariche e si approva il programma generale del CODICI. Ogni cinque anni e comunque in occasione del congresso nazionale viene convocata in sessione programmatica per il rinnovo delle cariche e per gli altri adempimenti statutari. L'Assemblea regionale è composta dai delegati provinciali. Ogni provincia nomina un proprio rappresentante all'Assemblea ogni 10 iscritti o frazione oltre i 5. L'assemblea si riunisca almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto e per il programma annuale.

I membri eletti dall'Assemblea regionale negli organi nazionali rappresentano la struttura regionale nei rapporti nazionali.

L'Assemblea regionale elegge i propri rappresentanti nel Comitato Nazionale tra i membri del Comitato Regionale.

L'Assemblea regionale:

- a) elegge gli organi;
- b) delibera le modifiche allo statuto con la maggioranza semplice. I principi fondamentali dello statuto possono essere modificati, con la maggioranza dei 2/3 dei presenti aventi diritto al voto. Lo Statuto modificato deve essere approvato dalla prima assemblea nazionale utile;
- c) delibera il programma annuale e in sessione programmatica, il programma generale;
- d) Delibera le regole per il suo funzionamento interno e stabilisce il calendario delle sedute;
- e) Delibera l'approvazione del bilancio predisposto dal comitato regionale;
- f) Nomina i propri rappresentanti all'Assemblea Nazionale e nomina i propri rappresentanti al Comitato Nazionale.
- g) revoca i componenti degli organi sociali;
- h) nomina l'organo di controllo qualora siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
 - a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
 - b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
 - c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.
- i) Revoca l'organo di controllo se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati
- l) Nomina il revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
 - a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
 - b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;

- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unita'.
- m) Revoca il revisore ovvero la società se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati
- n) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- o) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
La partecipazione e il voto all'assemblea può essere effettuata anche in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del delegato che partecipa e vota secondo le modalità stabilite dal segretario nazionale.
L'assemblea è presieduta da un presidente di turno scelto tra i delegati provinciali.

Art. 10

IL SEGRETARIO REGIONALE

Rappresenta l'Associazione a livello regionale è il responsabile politico, organizzativo amministrativo e rappresenta l'associazione in giudizio e nei confronti di terzi, apre conti Correnti Bancari e svolge le attività necessarie di amministrazione e gestione patrimoniale. Esercita le funzioni previste dagli statuti regionali e quelle delegate dal segretario nazionale. Presiede il Comitato Regionale. Fa parte di diritto del Comitato Nazionale.

Il Segretario si dota di una segreteria tecnico-politica. Il Segretario può delegare uno o più membri della segreteria tecnico-politica a sostituirlo o rappresentarlo in caso di impedimento.

Il Segretario regionale, entro 30 giorni dalla sua elezione, deve chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando che ad esso è attribuito la rappresentanza dell'ente .

Art. 11

COMITATO REGIONALE

Il Comitato regionale è composto da 2 rappresentanti per organizzazione provinciale, più uno ogni 50 iscritti , di cui 1 è il Segretario Provinciale.

- a) Coordina l'attività attuando le decisioni e le deliberazioni dell'Assemblea regionale;
- b) Nomina comitati e responsabili;
- c) Nomina il Tesoriere;
- d) Delibera il bilancio predisposto dal Tesoriere e dal Segretario.
- e) Oltre a quanto previsto dal presente statuto il comitato di coordinamento è competente anche per le altre questioni previste dallo statuto nazionale del CODICI
- f) Autorizza la sottoscrizione di intese ed accordi o adesioni con le altre organizzazioni o gruppi sociali.

Art. 12

CONSIGLIO DEI PROBIVIRI

Il consiglio dei probiviri è composto di tre membri eletti dall'assemblea regionale, scelti tra i suoi componenti.

Il consiglio dei probiviri promuove d'ufficio o su denuncia del Segretario la verifica disciplinare dei soci quando vengano segnalati fatti gravi, contrari alla morale e alle leggi e allo spirito dell'associazione.

Il Consiglio dei Probiviri ha funzioni istruttorie ed esprime parere motivato in merito a provvedimenti da adottare da inviare al comitato dei saggi per i provvedimenti di espulsione. L'organizzazione e il funzionamento viene stabilito dal Presidente, eletto all'interno del Consiglio dei Probiviri.

In presenza di gravi motivi, per violazione dello statuto e per atti contrari alla legge, il Segretario dispone l'invio degli atti al consiglio dei Probiviri, i quali istruiscono la pratica secondo i principi dell'ordinamento italiano, redimono verbale dei lavori e dispongono l'invio degli atti al segretario con un parere motivato e la proposta di eventuale sanzione da erogare o al Comitato dei Saggi.

Il Segretario assume i provvedimenti necessari ed urgenti, atti a garantire la funzionalità dell'associazione e il non inquinamento delle prove.

La procedura disciplinare è svolta secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico e comunque viene garantito il diritto alla difesa.

Art. 13

Articolo abrogato con verbale di Assemblea del 11/05/2022.

Art. 14

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

Il CODICI redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalita' di perseguimento delle finalita' statutarie conformemente a quanto stabilito dall'art. 13 D.leg 117/17.

Il CODICI deve tenere:

- il libro "elenco" degli associati come previsto dall'art. 137 del Codice del Consumo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalita' previste dal presente statuto, formulando richiesta motivata al segretario nazionale il quale dispone, per il tramite del tesoriere la visione delle scritture contabili e dei libri sociali.

I bilanci sono predisposti dal tesoriere e approvati dal comitato regionale, che lo presenta all'Assemblea. Da almeno 5 giorni prima dello svolgimento dell'assemblea sono messi a disposizione i bilanci e tutte le ricevute degli associati che a qualsiasi titolo vogliono verificare la correttezza delle somme entrate e uscite

Art. 15

l'organo di controllo e il revisore legale

l'organo di controllo e il revisore legale, qualora siano superati per due esercizi consecutivi i limiti di legge, sono nominati e/o revocati dall'assemblea e sono scelti tra i soggetti iscritti nei rispettivi albi.

Art. 16

Incompatibilità, ineleggibilità, conflitto d'interessi

Per quanto riguarda incompatibilità, ineleggibilità, conflitto d'interessi si applicano le disposizioni dello Statuto Nazionale.

Non sono eleggibili, alle cariche dirigenziali, e se eletto decade dal suo ufficio, i cittadini che non siano iscritti all'Associazione, nonché l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ovvero che siano dirigenti di altre organizzazioni che si pongono in contrasto con gli scopi dell'associazione.

Il Segretario regionale, su delega del segretario nazionale, accertata la causa di incompatibilità e/o di conflitto d'interessi o di ineleggibilità, ne dispone la sospensione e la rimozione dall'incarico.

Art. 17

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE

Si ha il riconoscimento dell'Associazione Provinciale quanto nella provincia l'Associazione ha i seguenti requisiti:

- a) sia formata da almeno cento iscritti nel territorio della provincia;
- b) siano costituite almeno due delegazioni territoriali in altrettanti comuni della provincia.

L'organizzazione provinciale è dotata di autonomia amministrativa e si struttura secondo il modello regionale.

Gli organi del Centro per i Diritti del Cittadino- CODICI provinciale sono:

L'Assemblea provinciale;

Il Comitato Provinciale;

Il Segretario provinciale.

L'Assemblea provinciale svolge le altre funzioni previste dallo statuto regionale sul proprio territorio, per quanto compatibili. Il Segretario Provinciale è eletto a maggioranza dei 2/3 in prima votazione e a maggioranza semplice nelle successive.

Il Segretario Provinciale è il responsabile politico e organizzativo dell'Associazione nel suo territorio, la rappresenta e, su delega del Segretario regionale, in giudizio e nei confronti di terzi.

Il Comitato provinciale svolge le funzioni previste dello statuto regionale sul proprio territorio.

Art. 18

LA DELEGAZIONE COMUNALE

Si ha la Delegazione Comunale quanto in comune del territorio nazionale si riuniscono almeno dieci iscritti, eleggendo un loro rappresentante quale Segretario di Delegazione. L'organizzazione locale è dotata di autonomia amministrativa ed è funzionalmente collegata alla struttura provinciale.

Art. 19

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio del comitato dei saggi previsti dallo statuto nazionale che giudicherà senza formalità di procedura. Le parti potranno nominare propri difensori a rappresentarli

Titolo III

NORME TRANSITORIE E DI RINVIO

Art. 20

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si rinvia allo Statuto del Centro Per i Diritti del Cittadino – CODICI Nazionale. In caso di norme in contrasto, prevalgono le norme dello Statuto Nazionale.

Il presente statuto viene depositato e registrato ai sensi della L. 117/17 dal Segretario Nazionale o da persona da lui delegata. Si chiede l'esenzione dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro, come stabilito dal D.Leg 117/17.

In sede di prima attuazione, il Segretario regionale è delegato ad emanare uno o più regolamenti attuativi per la costituzione delle nuove strutture regionali e dei modelli di statuti regionali secondo quanto deliberato.

~~Il Segretario Regionale~~